



*Istituto d'Istruzione Superiore "Giancardi - Galilei - Aicardi"*

Via F. Petrarca, 7 – 17021 Alasio (SV) Tel. 0182.470224

Cod. Mecc. SVIS00700N C.F. 90013500096

www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it

e-mail: svis00700n@istruzione.it PEC: svis00700n@pec.istruzione.it

**Sezioni Associate:**

**IPSEOA "F.M. Giancardi"**  
Via F. Petrarca, 7 – Alasio

**ITT "G. Galilei"**  
Reg. Rapalline, 32 – Albenga

**IPSASR "D. Aicardi"**  
P.le S. Bernardino, 1- Albenga



**PROTOCOLLO DI INTERVENTO**

**BULLISMO E CYBERBULLISMO**

**P.T.O.F – TRIENNIO 2025-28**

(ai sensi della Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e della - Legge n. 70 del 17 Maggio 2024)

*Approvato dal Collegio Docenti del 15/12/2025 con delibera n° 30*

*Approvato dal Consiglio d'Istituto del 17/12/2025 con delibera n° 15*

*"La violenza è il rifugio del debole, il bullismo è la sua lingua."*

*Paulo Coelho*

**INDICE**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>PREMESSA: FINALITÀ DEL PROTOCOLLO</b>   | <b>pag. 2</b>  |
| <b>CAPITOLO 1: BULLISMO E CYBERBULLISMO</b>  | <b>pag. 2</b>  |
| 1. DEFINIZIONE DI BULLISMO, TIPOLOGIE DI BULLISMO  | pag. 2         |
| 2. DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO, TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO  | pag. 3         |
| <b>CAPITOLO 2: RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA</b>                              | <b>pag. 5</b>  |
| 1. LA LEGGE N. 71 DEL 29 MAGGIO 2017   | pag. 5         |
| 2. LA DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ   | pag. 6         |
| 7 a) <i>Culpa del bullo minore</i>   | pag. 6         |
| 7 b) <i>Culpa in vigilando e in educando dei genitori</i>  | pag. 6         |
| 7 c) <i>Culpa in vigilando e in educando della scuola</i>  | pag. 7         |
| <b>CAPITOLO 3: LE RESPONSABILITÀ E LE AZIONI DELLA SCUOLA</b>                                      | <b>pag. 7</b>  |
| <b>3.1. IL TEAM PER LE EMERGENZE</b>   | <b>pag. 7</b>  |
| 1) <i>La prevenzione</i>   | pag. 7         |
| 2) <i>Sicurezza Informatica</i>  | pag. 8         |
| 3) <i>Interventi Educativi</i>   | pag. 9         |
| <b>3.2. LA COLLABORAZIONE CON L'ESTERNO</b>  | <b>pag. 9</b>  |
| <b>3.3. L'INTERVENTO IN CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO; MISURE CORRETTIVE E SANZIONI</b>         | <b>p. 9</b>    |
| <b>3.4. PROCEDURA SCOLASTICA DI VALUTAZIONE, INTERVENTO E SANZIONE</b>                             | <b>pag. 10</b> |
| 1 <sup>^</sup> Fase: <i>analisi e valutazione (istruttoria)</i>                                    | pag. 10        |
| 2 <sup>^</sup> Fase: <i>risultati sui fatti oggetto di indagine</i>                                | pag. 10        |
| 3 <sup>^</sup> Fase: <i>azioni e provvedimenti</i>   | pag. 10        |
| 4 <sup>^</sup> Fase: <i>percorso educativo e monitoraggio</i>                                      | <b>pag. 11</b> |
| <b>CAPITOLO 4: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 70 DEL 17 MAGGIO 2024</b>                       | <b>pag. 11</b> |
| <b>4.1. LA LEGGE N. 70 DEL 17 MAGGIO 2024: FINALITÀ E AGGIORNAMENTO DELLA PRECEDENTE NORMATIVA</b> | <b>pag. 11</b> |
| a) <i>La giornata del rispetto</i>   | pag. 12        |
| b) <i>Provvedimenti tribunale per i minorenni</i>  | pag. 12        |
| <b>4.2. LE NOVITÀ PER LA SCUOLA</b>  | <b>pag. 12</b> |

## PREMESSA: FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

Il “**PROTOCOLLO DI INTERVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO**” deliberato per il P.T.O.F TRIENNIO 2025/28, rappresenta la sintesi del sistema di interventi attuati dall’**Istituto S.S. "Giancardi - Galilei - Aicardi"** al fine di:

- accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie, - accertare situazioni a rischio
- individuare le procedure educative e disciplinari che consentano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

Il protocollo fa riferimento alla seguente normativa:

- **Legge n. 70 del 17 Maggio 2024** recante *"Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"*
- **Legge n. 71 del 29 maggio 2017** recante *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*
- **Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 aggiornate il 27 Ottobre 2017** recante *"Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo"*
- **Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014** recante *"Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"*
- **Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007** recante *"Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"*
- **DPR 249/98 e DPR 235/2007** *"Statuto delle studentesse e degli studenti"*

Il protocollo è destinato ai docenti, agli operatori, agli allievi/e e alle loro famiglie. a cui l’**Istituto Secondario Superiore "Giancardi-Galilei-Aicardi"** fa appello affinché venga tutelata sempre e comunque la serenità e la pacifica convivenza degli allievi/e, con una particolare attenzione ai più piccoli, ai più deboli, ai soggetti che appaiono più vulnerabili e per questo maggiormente esposti alla prevaricazione dei prepotenti.

## CAPITOLO 1 BULLISMO E CYBERBULLISMO

### 1.1. Definizione di bullismo, tipologie di bullismo

Con il termine «**bullismo**» si intendono *le aggressioni fisiche o verbali, messe in atto in maniera sistematica e continuativa, da parte di un soggetto, il bullo, nei confronti di un soggetto più debole.*

La vittima può subire violenza fisica, minacce, ricatti, danneggiamenti (rottura di oggetti personali), furti, emarginazione sociale, derisione, calunnie. Le vittime, solitamente, sono persone molto fragili e inermi. La maggior parte delle vittime reagisce alle prevaricazioni con notevoli sofferenze fisiche e psichiche, forti stati di disagio, ansia e paura che richiedono spesso un supporto terapeutico.

Mentre prima il bullismo era diffuso soprattutto tra i maschi, ora viene praticato anche dalle ragazze. E se i maschi esercitano la violenza fisica, le ragazze si avvalgono di quella psicologica che, a volte, fa anche più male poiché chi la subisce viene esclusa dal gruppo, viene calunniata, aggredita con offese verbali continue e pesanti; Si possono perciò rilevare alcuni tratti comuni del fenomeno:

- persistenza: il bullismo è caratterizzato dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo;
- asimmetria di potere: si tratta di una relazione fondata sulla disuguaglianza di forza tra il bullo che agisce, che spesso è più forte o sostenuto da un gruppo di compagni, e la vittima che non è in grado di difendersi per motivi fisici o caratteriali;
- carattere sociale del fenomeno: l'episodio di bullismo avviene frequentemente alla presenza di altri compagni, detti spettatori, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento del bullo, sostenendo e legittimando il suo operato e isolando la vittima, ovvero un ruolo passivo in tal caso, non denunciando, non prestando aiuto, o facendo finta di non vedere, finiscono per essere complici del bullo;
- tipologie diverse con cui si manifesta: nonostante spesso si pensi al bullismo fisico, occorre rilevare che il comportamento d'attacco può essere attuato sia con modalità verbali dirette (offese e minacce) che con modalità indirette di tipo psicologico (esclusione, diffamazione, fino a un umiliante e doloroso isolamento)..

Al fenomeno generale del bullismo possono essere ricondotti schemi comportamentali che possono variare per la loro natura o per il loro modo di manifestarsi nei confronti della vittima.

Si distinguono prevalentemente le seguenti tipologie di bullismo:

- aggressione fisica diretta: dove elemento caratteristico è il contatto fisico tra i giovani, che si realizza, ad esempio, attraverso "l'afferrare i capelli", bruciature di sigarette, pugni e calci, combattimenti veri e propri, "percosse di vario genere".
- gli attacchi fisici "senza contatto": attraverso sguardi, occhiate, "smorfie" o gesti che cercano di mettere in ridicolo
- abusi verbali: si va ad attaccare la reputazione dell'altro, prendendone di mira la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'aspetto fisico la provenienza familiare, le condizioni sociali ed economiche

Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo: bullo, vittima, sostenitori del bullo, sostenitori della vittima e spettatori esterni passivi (by-standers).

### **1.2. Definizione di cyberbullismo, tipologie di cyberbullismo**

Si definisce **cyberbullismo** *"Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."* (Art. 1- Comma 2, Legge 71/17).

Esso costituisce una modalità di intimidazione pervasiva, attuata mediante internet, che di cui può essere promotore o vittima qualsiasi adolescente che usa i mezzi digitali di comunicazione. Se da una parte è vero che Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile, non va dimenticato che nello stesso tempo espone i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

Il cyberbullismo può esprimersi secondo diverse modalità, che spesso mutano a seconda delle evoluzioni tecnologiche del mondo social, ma che tuttavia sono spesso riconducibili alle seguenti macro categorie:

- Scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute)

- Visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network
- Esclusione: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi
- Impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network

Rispetto al bullismo tradizionale, il cyberbullismo presenta alcune affinità ma anche delle notevoli differenze:

- come il bullismo, anche il cyberbullismo è un comportamento volontario e deliberato, che mira all'isolamento e alla derisione della vittima
- a differenza del bullismo, il cyberbullismo ha come elemento di stretta identificazione il contatto mediato dai sistemi digitali di comunicazione, da cui derivano le seguenti caratteristiche pecuniarie:
  - l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
  - l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima;
  - l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti";
  - la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento;
  - il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
  - l'assenza di limiti spazio-temporali: "posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza";
  - non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come "ripetizione", in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.

Un confronto articolato fra bullismo tradizionale e cyberbullismo conduce ad evidenziare alcune specifiche differenze:

| <b>BULLISMO</b>  | <b>CYBERBULLISMO</b>   |
|--|--|
| Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico  | Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi  |
| I bulli di solito sono studenti o compagni di classe   | I cyberbulli possono essere sconosciuti  |
| I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo. | I testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone |

|  |  |
|--|--|
| La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione   | Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio. |
| I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.  | Gli spettatori possono essere passivi, ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali   |
| Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.   | Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza.  |
| Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i così detti 'bulli/vittime') lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole. | Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo "tradizionale".   |
| Gli atti devono essere reiterati   | Un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo perché in rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.  |

## CAPITOLO 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

### 2.1. La Legge n. 71 del 29 maggio 2017

La **Legge n. 71 del 29 maggio 2017**<sup>1</sup> recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*" intende tutelare il diritto delle nuove generazioni ad una navigazione sicura, positiva e libera.

Le novità da essa introdotte sono riconducibili a 6 nuclei fondamentali:

- **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto

<sup>1</sup> La legge contro il cyberbullismo è nata dalla determinazione della senatrice Elena Ferrara, insegnante di Carolina Picchio, la studentessa di 14 anni che si suicidò perché un gruppo di suoi coetanei aveva divulgato episodi di molestie sessuali subite dalla ragazza..

d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

- **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore<sup>4</sup>.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo<sup>5</sup>.
- **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

## 2.2. La definizione delle responsabilità

Negli atti di bullismo vengono distinte le tre diverse responsabilità:

### a) Culpa del bullo minore

Va distinto il **MINORE DI 14 ANNI** da quello tra i **14 ANNI ed i 18 ANNI**.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

### b) Culpa in vigilando e in educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

### **c) Culpa in vigilando e in educando della scuola**

L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *"misure preventive"* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

## **CAPITOLO 3 LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA**

### **3.1. Il Team per le emergenze**

All'interno della scuola è presente un gruppo o team specializzato per la gestione dei casi formato da persone specificamente formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo.

Nell'ambito del Team per le emergenze, sono nominati, con l'approvazione del collegio docenti, i referenti per la prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo. Rispetto alle altre figure del Team, i referenti sono tenuti ad una formazione più approfondita e sistematica sulle tematiche educative in genere, e nello specifico sui temi di Bullismo e Cyberbullismo.

Il team per le emergenze si riunisce a scuola in orario scolastico e all'occasione in orario extrascolastico svolgendo i compiti di presa in carico e valutazione del caso, decisioni relative alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza, interventi di implementazione (individuali, per il recupero della relazione, indiretti nella classe), monitoraggio nel tempo e connessione con i servizi del territorio.

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni:

- 1) la **prevenzione**
- 2) la **collaborazione con l'esterno**
- 3) l'intervento in casi accertati: **misure correttive e sanzioni**

La via più efficace per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei

bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

### **1) La prevenzione**

Se la sollecitazione che deriva dalle scienze psicologiche ed educative punta l'accento sulla prevenzione, per raggiungere questo scopo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche; in particolare gli adulti dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico.

#### a. I sintomi

Un'indicazione dei sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo può essere rappresentata dal seguente elenco:

- Sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato
- Sentimenti di tristezza e solitudine
- Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero
- Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali
- Disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo)
- Paure, fobie, incubi
- Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, etc)
- Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione
- Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata
- Depressione, attacchi d'ansia
- Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio
- Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet)
- Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online
- Sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyber bullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico)

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere
- atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé - condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola
- distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali)
- presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

Per verificare o captare situazioni di disagio, si possono proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...). Gli insegnanti

che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. E' comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe.

### **b. Sicurezza informatica**

Un primo tipo di prevenzione riguarda la sicurezza informatica all'interno della scuola; l'istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari. Si provvederà inoltre ad una formazione specifica rivolta ai docenti per quanto riguarda l'utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.

### **c. Interventi educativi**

Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito dagli interventi di tipo educativo, inseriti nella Politica Scolastica, compresa quella anti- cyberbullismo, definita e promossa dal Dirigente e da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori.

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- la promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- la messa a disposizione di una casella mail e di un'apposita modulistica cartacea a cui gli studenti si possono riferire o alla quale possono denunciare eventuali episodi.

### **3.2. La collaborazione con l'esterno**

Con l'esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- l'utilizzo dello sportello interno di ascolto per supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e cyber bullismo in atto;
- incontri con le famiglie per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.

In particolare, gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda) e dovranno aiutarli a riflettere sul fatto che, anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video, esse possono soffrire o subire violenza. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

### **3.3. L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni**

Con l'adozione del presente "PROTOCOLLO DI INTERVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO" l'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del cyberbullismo, prevedendo specifiche azioni correttive e sanzioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il bullo/cyberbullo – che spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità.

#### **3.4. Procedure scolastica di valutazione, intervento e sanzione**

La segnalazione di un caso di vittimizzazione può avvenire mediante rivolgendosi personalmente o mediante email al proprio Referente (o ad un qualsiasi insegnante che senza ritardo comunicherà la notizia al Referente).

Il Referente avviserà tempestivamente la Direzione, che attuerà – secondo modalità che dipendono anche dalla natura del caso segnalato – le procedure previste di seguito.

##### **1^ Fase: analisi e valutazione (istruttoria)**

**Soggetti responsabili:** Dirigente Scolastico, componenti del Team per le emergenze di competenza del caso segnalato, docenti del Consiglio di classe e ogni altra figura (docente o allievo) che risulta coinvolto nei fatti descritti

**Raccolta di informazioni sull'accaduto:** garantendo la massima riservatezza, vengono raccolti tutti gli elementi e le versioni utili a ricostruire i fatti ed i punti di vista (valutazione approfondita).

Se nel corso della fase istruttoria emergono immediatamente fatti oggettivi a carico di specifici allievi (video, foto, registrazioni, ammissioni dirette, ecc...), la famiglia viene immediatamente convocata insieme al presunto colpevole, informata dei fatti. Viene composto un verbale, sottoscritto dai presenti, dai genitori, dall'allievo/a.

##### **2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine**

**Soggetti responsabili:** Dirigente Scolastico, componenti del Team per le emergenze di competenza del caso segnalato, docenti del Consiglio di classe

Possibili esiti dell'analisi dei fatti e delle testimonianze raccolte:

- **I fatti sono confermati / esistono prove oggettive:** vengono stabilite le azioni da intraprendere.
- **I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo:** non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

Si procede alla verbalizzazione dell'esito della fase istruttoria.

##### **3^ Fase: azioni e provvedimenti**

Se i fatti risultano inequivocabilmente confermati, si procede con le comunicazioni formali e la delibera sulle sanzioni da intraprendere:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del D.S. trasmessa via R.ar.
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
  - o sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
  - o sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
  - o sospensione dalle lezioni (sostituibile con una sospensione attiva di proporzionale durata)
- Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte o segnalazione reato perseguibile d'ufficio).
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

#### **4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio**

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, il Team per le emergenze e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Settimanalmente, viene rivisto il caso, finché non ci siano evidenti segnali di estinzione dell'emergenza, di rasserenamento della vittima di bullismo, di estinzione di ogni intenzione negativa da parte degli aggressori.

## **CAPITOLO 4 LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 70 DEL 17 MAGGIO 2024**

### **4.1. La Legge n. 70 del 17 Maggio 2024: finalità e aggiornamento della precedente normativa**

La **Legge n. 70 del 17 Maggio 2024** recante "*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*" integra ed innova la **Legge n. 71 del 2017** "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", estendendo l'applicazione di tali disposizioni e di quelle recentemente aggiunte anche ai fenomeni di bullismo.

La finalità è prevenire e contrastare il bullismo ed il cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni attraverso azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle

organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso.

#### **a) La giornata del rispetto**

L'articolo 4 istituisce la «*Giornata del rispetto*» il **20 gennaio di ogni anno**, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione

#### **b) Provvedimenti tribunale per i minorenni**

Vengono apportate delle modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni e, in particolare, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali

#### **4.2. Le novità per la scuola**

Nell'ambito delle istituzioni scolastiche sono previsti, in aggiunta a quanto previsto dalla Legge n. 71/2017 e dalle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate dal Ministero dell'istruzione e del merito nel 2021, ulteriori obblighi, di guisa che le azioni poste a carico dei Dirigenti Scolastici risultano essere, ad oggi, le seguenti:

- definire le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di corresponsabilità Educativa affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- nominare un referente per il bullismo e cyberbullismo;
- curare l'adozione di un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- istituire un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore;
- elaborare, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. i contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
- promuovere interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- promuovere attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA;
- organizzare e coordinare i Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola; - tramite il sito web della scuola, fornire informazioni su: nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione

digitale;

- attivare un sistema di segnalazione nella scuola;
- attivare uno sportello psicologico e un centro di ascolto gestito da personale specializzato (psicologi presenti nell'istituto o nei servizi del territorio) anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali; ove non sia possibile attuare tali condizioni, anche tramite reti di scuole;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti all'istituto, salvo che il fatto costituisca reato, informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuovere adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica;
- nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, scolastico riferire alle autorità competenti;
- curare, attraverso le figure preposte, la realizzazione del curriculum di istituto di educazione civica affinché porti all'acquisizione delle competenze specifiche previste nel Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del primo e del secondo ciclo.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lara Paternieri

Copia sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3  
comma 2 del D.Lgs. 39/93 e art. 3bis, comma 4bis del C.A